

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/86 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1986****che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 2077/85 per quanto riguarda le cauzioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, stabilisce, nel titolo III, sotto quale forma la cauzione può essere costituita; che l'articolo 19, paragrafo 1 dello stesso regolamento prevede i casi in cui possono essere svincolate le cauzioni costituite in relazione a pagamenti anticipati;

considerando che, di conseguenza, le disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto,

alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi⁽⁷⁾, devono essere soppresse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 e l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 sono soppresi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 resta applicabile alle cauzioni costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.